Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 317

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 13 febbraio 2020

INDICE

Commissioni congiunte

14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea):
Plenaria . . . . . *Pag.* 4

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 6

2ª - Giustizia:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 19
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 108

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 111

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 120
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 124

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Plenaria . . . . . » 126

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) . . . . . » 135

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 136

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 13 febbraio 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
LICHERI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

14ª (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 13 febbraio 2020

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
LICHERI

Interviene il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari.

La seduta inizia alle ore 16,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa.

L'ambasciatore Maurizio MASSARI svolge una relazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori FANTETTI *(FIBP-UDC)*, Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, Emma BONINO *(Misto-PEcEB)*, Elena TESTOR *(FIBP-UDC)* e il presidente PESCO *(M5S)*.

Segue la replica dell'ambasciatore Maurizio MASSARI.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 13 febbraio 2020

Plenaria

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149-B) ***Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* dichiara il proprio voto favorevole auspicando un pronunciamento unanime della Commissione sulla proposta del Relatore, al fine di poter pervenire a una rapida conclusione dell'*iter* approvativo del provvedimento, che il Senato esamina in terza lettura.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva all'unanimità lo schema di parere proposto dal Presidente in qualità di relatore.

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, presentando uno schema di parere in parte contrario, in parte non ostativo, *pubblicato in allegato* al resoconto.

Il senatore GARRUTI *(M5S)*, pur condividendo in gran parte il contenuto dello schema di parere, ritiene che sugli emendamenti 2.70 e 2.71, volti a introdurre modifiche al regime della prescrizione, e che perciò intervengono su una materia estranea all'oggetto del decreto-legge, la Commissione debba esprimere parere contrario. Presenta perciò uno schema di parere alternativo, *pubblicato in allegato*, che, su questo aspetto, differisce dalla proposta del Relatore.

Chiede, inoltre, al Presidente che la propria proposta, in quanto più articolata e a suo avviso assorbente rispetto all'altra, possa essere posta in votazione per prima.

Il PRESIDENTE conferma l'ordine consueto delle votazioni, che prevede di esprimersi prima sulla proposta del Relatore e solo successivamente, se non preclusi, sugli schemi di parere alternativi.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* precisa che la propria richiesta era finalizzata proprio a non determinare effetti preclusivi sullo schema di parere alternativo.

Il senatore PARRINI *(PD)* si associa al senatore Garruti proponendo, in alternativa, una votazione per parti separate che, con riferimento allo schema di parere del Relatore abbia ad oggetto da un lato i primi tre punti e, dall'altro, il quarto e ultimo punto, che consiste nel parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE si esprime favorevolmente sulla richiesta di votazione per parti separate, sulla quale conviene la Commissione.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva i primi tre punti dello schema di parere proposto dal Relatore.

La Commissione respinge quindi il quarto punto dello schema di parere.

Il PRESIDENTE dichiara assorbiti i primi tre punti dello schema di parere alternativo proposto dal senatore Garruti.

Propone quindi di porre in votazione separatamente i due restanti punti dello schema.

La Commissione conviene.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore PAGANO *(FIBP-UDC)*, la Commissione approva il punto dello schema di parere relativo agli emendamenti 2.70 e 2.71.

La Commissione approva quindi l'ultimo punto dello schema di parere.

Il PRESIDENTE avverte che, all'esito dell'esame in sede consultiva degli emendamenti al disegno di legge n. 1659, e delle relative votazioni, verranno trasmessi alla Commissione giustizia due schemi di parere complementari, uno a firma propria e uno a firma del senatore Garruti, approvati dalla Commissione e *pubblicati in allegato*.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, *pubblicato in allegato* al resoconto.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva lo schema di parere proposto dal Presidente in qualità di relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1144) ***Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***, approvato dalla Camera dei deputati

(720) ***BARBONI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***

(959) ***CROATTI. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione***

- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio e rinviato nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE annuncia che è stato presentato un testo 2 all'ordine del giorno n. G/1144/2/1 *(pubblicato in allegato)*.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore PARRINI *(PD)*, per proporre l'effettuazione di un ultimo ciclo di audizioni, che includa l'Ufficio centrale per il *referendum* della Corte di Cassazione e alcuni costituzionalisti, per chiarire se un'eventuale richiesta di effettuare un nuovo *referendum* da parte dei comuni in questione possa essere ritenuta legittima. Sono

infatti trascorsi quasi tredici anni dalla precedente consultazione e, pur rilevando che il Parlamento non ha responsabilità nel ritardo, sarebbe opportuno chiedere alle popolazioni interessate di esprimersi nuovamente. La legge tuttavia non disciplina queste fattispecie, mentre vi è una preclusione limitata a un quinquennio sia per i *referendum* di questo tipo che non abbiano esito positivo, sia per le richieste di *referendum* abrogativo: ritiene che la regola potrebbe applicarsi in via analogica anche in questo caso ma, nel silenzio della legge e della giurisprudenza l'approfondimento richiesto si rende necessario.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* esprime perplessità sulla possibilità di dare attuazione a un *referendum* ormai così risalente: vi è stato, nel frattempo, un consistente ricambio nella popolazione dei due comuni e, laddove consentito, sarebbe corretto e doveroso che quei cittadini potessero esprimersi oggi.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*, notando come ormai sia stato audito, sul disegno di legge in questione, un numero di soggetti così ampio che, a questo punto, potrebbe essere integrato anche con tutti gli abitanti dei due comuni, si sofferma sulle tappe dell'esame in Senato del disegno di legge. In particolare ricorda come questo fu espunto dal calendario dell'Aula, lo scorso agosto, su richiesta dell'allora Capogruppo del Movimento 5 Stelle senatore Patuanelli, per ragioni tecniche, ovvero per ricavare lo spazio per la discussione delle mozioni sulla Tav, con l'impegno a inserirlo nel calendario di settembre. A seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea, si è svolta una seconda approfondita fase istruttoria e, ora che la Commissione è chiamata a votare il provvedimento, a suo avviso non è più possibile procedere a ulteriori audizioni. Si interroga anche sulla natura della proposta del senatore Parrini che, se fosse una proposta di questione incidentale, non sarebbe ammissibile.

Nel merito, nota che la legge n. 352 del 1970 e la giurisprudenza costituzionale prevedono la possibilità di un secondo *referendum*, anche abrogativo, decorsi cinque anni ma solo nel caso di respingimento del quesito. In questo caso vi è invece un esito positivo che non sta trovando attuazione, prima per responsabilità della regione Marche, e poi del Parlamento, che procede a continui rinvii, non ultimi quelli della convocazione delle sedute di questa settimana. Insiste per procedere senza indugio al voto.

Il senatore PAGANO *(FIBP-UDC)* stigmatizza l'ostruzionismo della regione Marche che, non esprimendo il proprio parere, aveva cercato di invalidare, di fatto, l'esito referendario. Poiché il Parlamento non può rendersi complice di questo sovvertimento della volontà popolare, appoggia la richiesta del senatore Calderoli. Ritiene peraltro pericoloso determinare un termine di scadenza per una consultazione popolare che così si ritroverebbe diminuita nella sua portata e di fatto non definitiva, ragion per cui il *referendum* va ritenuto tuttora valido e non deve essere ripetuto.

Il senatore GRASSI *(L-SP-PSd'Az)* concorda con il senatore Calderoli e ritiene che siano già stati svolti tutti gli approfondimenti del caso. Ricorda che l'ordinamento giuridico, quando intende dare un valore al decorso del tempo, vi provvede espressamente: in caso contrario si opererebbe un'attività creativa che contravverrebbe al carattere definitivo della pronuncia popolare e consentirebbe ai sostenitori della tesi perdente di poter sempre richiedere una seconda consultazione. Invita ad attenersi alla lettera della Costituzione e della legge e ad approvare il provvedimento.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* precisa che la richiesta del senatore Parrini va nel senso di un'evoluzione positiva della situazione di stallo che si è determinata per l'inerzia di soggetti istituzionali coinvolti e non ha alcun intento dilatorio: qualora ammissibile, il secondo *referendum* a suo avviso dovrebbe essere celebrato subito e, in caso di esito positivo, ratificato immediatamente dalla legge.

Il senatore CROATTI *(M5S)* dichiara di non comprendere le ragioni politiche alla base di questo ulteriore rallentamento, di fronte al chiaro pronunciamento espresso a suo tempo dalla popolazione dei due comuni, che si trova tuttora, unitamente alle rispettive amministrazioni comunali, in una situazione indefinita. Apprezza la posizione del relatore, rammaricandosi tuttavia di come non abbia sostenuto con analoga forza la necessità di approvare il provvedimento all'epoca in cui apparteneva al proprio Gruppo.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* invita alla cautela sul presupposto che, dopo oltre dodici anni, non solo vi è stata una notevole evoluzione nella composizione dell'elettorato dei due comuni, ma sono intervenute anche importanti modifiche dal punto di vista dell'accesso ai servizi, tema all'epoca alla base della richiesta di distacco.

Se il termine quinquennale previsto dalla legge n. 352 del 1970 per altre fattispecie fosse ritenuto applicabile in via generale, la strada del secondo *referendum* sarebbe senz'altro da prendere in considerazione.

Il senatore PARRINI *(PD)* integra il proprio intervento precisando che un termine quinquennale costituirebbe un giusto contemperamento e che, dal momento che vi è stato un ricambio della popolazione di circa il 30 percento, non è assolutamente certo che la valutazione di oggi possa essere la stessa del 2007.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* nota come, seguendo la linea argomentativa del senatore Parrini, qualunque termine, anche più breve di cinque anni, potrebbe essere ritenuto valido per verificare un cambiamento nell'elettorato. In ogni caso, l'applicazione analogica di termini previsti per casi diversi non è a suo avviso percorribile, soprattutto per quanto riguarda il *referendum* abrogativo che, come è noto, interviene a valle del procedimento parlamentare, mentre il *referendum* di cui all'ar-

ticolo 132, secondo comma, della Costituzione opera a monte. Se si prevedesse una scadenza ci sarebbe infatti un implicito invito al legislatore a non portare a termine il procedimento.

Ricorda che, in ogni caso, all'indomani del distacco, nulla vieterebbe ai comuni di chiedere un *referendum* per la riaggregazione alla regione dalla quale sono stati distaccati. Invita quindi la Commissione ad assumersi la responsabilità di decidere: nella consapevolezza che il principale responsabile per il ritardo è la regione Marche, il Parlamento non ritardi ulteriormente.

Il PRESIDENTE chiede alla Commissione di esprimersi sulla proposta del senatore Parrini.

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* dichiara che non parteciperà al voto poiché, a suo avviso, la richiesta è tardiva ed è perciò da ritenersi inammissibile.

Il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* preannuncia un voto favorevole.

A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*, il senatore DE BERTOLDI *(FdI)* precisa di intervenire non a titolo personale, ma a nome del proprio Gruppo.

La Commissione conviene sulla proposta del senatore Parrini.

Il PRESIDENTE fissa quindi un termine per l'indicazione di soggetti da audire sulla questione della legittimità di un eventuale secondo *referendum* per domani, 14 febbraio, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 parere contrario, poiché prevedono l'adozione da parte delle commissioni parlamentari competenti, ovvero delle Camere, di un documento non ulteriormente specificato;

– sull'emendamento 2.168 parere contrario, in quanto attribuisce al solo Senato della Repubblica il potere di adottare una deliberazione parlamentare;

– sugli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200 parere contrario, poiché non specificano le modalità di nomina e i requisiti dei componenti della Commissione ivi prevista, il soggetto deputato a presiederla, nonché la struttura del Ministero della giustizia presso la quale opera;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GARRUTI SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 parere contrario, poiché prevedono l'adozione da parte delle commissioni parlamentari competenti, ovvero delle Camere, di un documento non ulteriormente specificato;

– sull'emendamento 2.168 parere contrario, in quanto attribuisce al solo Senato della Repubblica il potere di adottare una deliberazione parlamentare;

– sugli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200 parere contrario, poiché non specificano le modalità di nomina e i requisiti dei componenti della Commissione ivi prevista, il soggetto deputato a presiederla, nonché la struttura del Ministero della giustizia presso la quale opera;

– sugli emendamenti 2.70 e 2.71 parere contrario in quanto il contenuto degli stessi si manifesta estraneo e disomogeneo rispetto all'oggetto del presente decreto-legge, essendo la materia penale sostanzialmente distinta e non assimilabile a quella penale processuale, come esplicitato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, tra le quali la n. 32/2014;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 2.165, 2.166 e 2.167 parere contrario, poiché prevedono l'adozione da parte delle commissioni parlamentari competenti, ovvero delle Camere, di un documento non ulteriormente specificato;

– sull'emendamento 2.168 parere contrario, in quanto attribuisce al solo Senato della Repubblica il potere di adottare una deliberazione parlamentare;

– sugli emendamenti 2.171, 2.172, 2.173, 2.175, 2.176, 2.177, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200 parere contrario, poiché non specificano le modalità di nomina e i requisiti dei componenti della Commissione ivi prevista, il soggetto deputato a presiederla, nonché la struttura del Ministero della giustizia presso la quale opera.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 2.70 e 2.71 parere contrario in quanto il contenuto degli stessi si manifesta estraneo e disomogeneo rispetto all'oggetto del presente decreto-legge, essendo la materia penale sostanzialmente distinta e non assimilabile a quella penale processuale, come esplicitato da numerose pronunce della Corte Costituzionale, tra le quali la n. 32/2014;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 2.12 (testo 2) parere non ostativo, segnalando che la lettera *b)* reca la disciplina di dettaglio delle funzioni di un ufficio di carattere dirigenziale generale, intervenendo in una materia che sarà definita da successivi regolamenti di organizzazione;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1144

G/1144/2/1 (testo 2)
PARRINI, GARRUTI, BRESSA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1144 riguardante il «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione»,

considerato che:

le comunità locali interessate hanno potuto esprimere la propria opinione in occasione dei referendum consultivi che si sono svolti il 24 e 25 giugno 2007, ormai risalenti nel tempo;

negli ultimi dodici anni vi è stato un tasso di rotazione delle popolazioni interessate, pari al 33 per cento, e sembrano profondamente mutate le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino;

tenuto conto che:

come si evince dall'articolo 45, quinto comma della legge n. 352 della legge del 1970, che disciplina il referendum ex articolo 132, secondo comma della Costituzione, il pronunciamento referendario della popolazione interessata può considerarsi sicuramente espressivo della volontà del corpo elettorale dei Comuni interessati per cinque anni, scaduti i quali, qualora la proposta referendaria di distacco non sia approvata questa può essere rinnovata, richiamando gli elettori a pronunciarsi sulla stessa proposta di distacco e di aggregazione ad un'altra regione;

la lunghezza della procedura avviatasi dopo lo svolgimento del referendum nel 2007, anche a causa del forte ritardo con il quale i Consigli regionali delle regioni interessate hanno espresso il loro orientamento, rende oggi incerta l'attuale volontà delle popolazioni interessate;

valutato il possibile mutamento del corpo elettorale, data la naturale evoluzione demografica, economica, politica e culturale dei due territori in questione;

considerato il rinvio in Commissione del testo al fine di approfondire e meglio valutare tutti gli elementi di un provvedimento alquanto

controverso, data la delicatezza insita nella riscrittura dei confini di due Province e due Regioni;

tenuto conto dei contrastanti orientamenti espressi dalle Regioni interessate, in senso favorevole da parte dell'Emilia Romagna (risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa) e in senso contrario da parte della Regione Marche (mozione n. 492, approvata dal Consiglio regionale nel corso della seduta n. 128 del 16 aprile 2019);

considerato il prossimo rinnovo degli organi politici da parte della Regione Marche e che l'approvazione del provvedimento in esame potrebbe avere delle ripercussioni sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini dei comuni interessati;

considerato il lungo lasso di tempo decorso dai referendum del 2007, si auspica l'espletamento di una nuova consultazione referendaria dei comuni interessati da tenersi nel più breve tempo possibile, anche in concomitanza con le prossime consultazioni elettorali;

preso atto del generale consenso riscontrato ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame, qualora dovesse emergere da nuove consultazioni referendarie la chiara volontà dei comuni interessati di distaccarsi dalla Regione Marche per aggregarsi alla Regione Emilia- Romagna;

assume, in proposito, le seguenti linee di indirizzo:

prevedere di integrare la procedura di attuazione dell'articolo 132, secondo comma, con una disciplina legislativa che imponga ai Consigli regionali delle regioni interessate al distacco e all'aggregazione dei termini perentori entro i quali esprimere il proprio orientamento, che consentano la conclusione del procedimento in tempi ragionevoli, tali da assicurare al Parlamento l'attualità e la perdurante validità del pronunciamento referendario delle popolazioni interessate.

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 13 febbraio 2020

Plenaria

143ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In discussione generale la senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* – rifacendosi alle audizioni svolte la scorsa settimana dall'Ufficio di Presidenza integrato – esprime perplessità in merito alle tempistiche dell'entrata in vigore del decreto; ritiene non condivisibile il confronto, da taluni prospettato, con le problematiche e le disfunzioni operative realizzatesi ai tempi dell'avvio del processo civile telematico, fattispecie del tutto diversa. Auspica pertanto un rinvio dell'entrata in vigore del decreto, esprimendo perplessità sul fatto che i compiti di vigilanza siano stati fatti gravare, nel disegno del legislatore d'urgenza, esclusivamente sul procuratore capo.

Va rafforzata l'udienza stralcio e vanno affrontate in modo soddisfacente per i diritti di difesa le criticità legate al problema delle intercettazioni dei dialoghi tra i difensori ed imputati. Esprime perplessità sull'applicazione del captatore informatico anche nei confronti degli incaricati di pubblico servizio nonché all'interno dei luoghi di privata dimora, ricordando le oscillazioni emerse in seno alla giurisprudenza sulla stessa perimetrazione del concetto di incaricato di pubblico servizio: più in generale,

suscita perplessità l'allargamento dell'utilizzazione dello strumento del captatore informatico, con il rischio tra l'altro di contrasti interpretativi con quanto stabilito recentemente dalla Corte di cassazione a sezioni unite. Infine solleva dubbi in merito ai riferimenti ai criteri della irrilevanza ed inutilizzabilità delle intercettazioni e, più in generale, sull'uso del decreto legge, di cui non intravede le ragioni di necessità ed urgenza.

Chiusa la discussione generale, il relatore GIARRUSSO *(M5S)* ed il sottosegretario GIORGIS rinunciano alle rispettive repliche.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, *pubblicati in allegato* al resoconto.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* ritira l'emendamento 1.1 ed illustra l'emendamento 1.10.

La senatrice STEFANI *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.7.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ritira l'emendamento 1.3, che viene fatto proprio dai senatori MODENA *(FIBP-UDC)* e BALBONI *(FdI)*, che lo danno per illustrato.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ritira gli emendamenti 1.6 ed 1.8 che vengono fatti propri ed illustrati dalla senatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, la quale illustra anche gli emendamenti 1.11 ed 1.12; la senatrice fa altresì proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.9, ritirato dalla senatrice D'ANGELO *(M5S)*.

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.10 sul quale è favorevole.

Il sottosegretario GIORGIS si uniforma ai pareri espressi dal relatore.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* dichiara voto favorevole all'emendamento 1.2.

Previo accertamento del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.2, che risulta respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* e contrario del senatore GRASSO *(Misto-LeU)*, l'emendamento 1.3 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che successivamente respinge anche l'emendamento 1.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* e del senatore BALBONI *(FdI)* e contrario della senatrice D'AN-

GELO *(M5S)*, l'emendamento 1.5 è respinto a maggioranza dalla Commissione; analogo esito hanno, con separate votazione, gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 ed 1.9.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 1.10 è accantonato; per ragioni di connessione si procede ad analogo accantonamento per gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* fa proprio l'emendamento 2.14, ritirato dalla senatrice VALENTE *(PD)*, dopo un invito del senatore MIRABELLI *(PD)*.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* fa propri gli emendamenti 2.23, 2.34 e 2.35 ritirati dalla senatrice VALENTE *(PD)*, dopo un invito del senatore MIRABELLI *(PD)*.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* ritira l'emendamento 2.48.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* fa propri gli emendamenti 2.95 e 2.121 ritirati dal senatore MIRABELLI *(PD)*.

Il senatore Pillon fa proprio altresì gli emendamenti 2.105, 2.108 e 2.62, ritirati dalla senatrice VALENTE *(PD)* su invito del senatore MIRABELLI *(PD)*.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ritira gli emendamenti 2.1, 2.17, 2.26, 2.56, 2.61, 2.85, 2.103, 2.117, 2.141 e 2.0.1.

La senatrice D'ANGELO *(M5S)* ritira gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.22, 2.28, 2.29, 2.30, 2.33, 2.59, 2.53, 2.54, 2.46, 2.55, 2.43, 2.88, 2.89, 2.100, 2.99, 2.102, 2.104, 2.112, 2.119 e 2.140. Dà poi per illustrati gli altri emendamenti a sua prima firma. Riformula l'emendamento 2.129 in un testo 2, su invito del RELATORE che preannuncia all'uopo parere favorevole.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.18, 2.32, 2.51, 2.52, 2.77, 2.64, 2.106, 2.110 e 2.122, all'atto del ritiro da parte dei rispettivi proponenti. Illustra poi gli emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo 2, annunciando peraltro il ritiro dei seguenti emendamenti: 2.125, 2.126, 2.128, 2.137, 2.138, 2.143, 2.158, 2.170, 2.169, 2.168, 2.167, 2.166, 2.165, 2.164, 2.163, 2.162, 2.160, 2.161, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175, 2.176, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.185, 2.186, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.216 e 2.217.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2 (compreso l'emendamento 2.93); analogamente, si comporta il senatore BALBONI *(FdI)*.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* dà per illustrati gli emendamenti a sua prima firma, così come il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ed il senatore MIRABELLI *(PD)*.

Il senatore MALAN *(FIBP-UDC)* fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.83, da parte del suo ritiro del senatore CUCCA *(IV-PSI)*, il quale illustra gli altri emendamenti a sua firma: tra questi ultimi, annuncia però il ritiro dell'emendamento 2.90.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, con separate votazioni la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Previ pareri contrati di RELATORE e GOVERNO, con unica votazione la Commissione respinge a maggioranza gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9, di contenuto identico.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.10, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.11.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.12, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, con separate votazioni, risultano respinti a maggioranza gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.19 e 2.20 (su quest'ultimo aveva dichiarato voto favorevole il senatore URRARO).

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, con separate votazioni, risultano respinti a maggioranza gli emendamenti 2.21 e 2.23 (su quest'ultimo aveva dichiarato voto favorevole il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*).

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.24, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 2.25 e 2.27.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori PILLON *(L-SP-PSd'Az)* e DAL MAS *(FIBP-UDC)*, su istanza del senatore CUCCA *(IV-PSI)* gli emendamenti 2.41 e 2.42 sono accantonati; su di essi RELATORE e GOVERNO avevano espresso parere contrario, formulando altresì un invito al ritiro non accolto dai proponenti.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 2.31, 2.32, 2.34 e 2.36.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione, con unica votazione, respinge a maggioranza gli emendamenti 2.37, 2.49 e 2.50, di contenuto identico; analogo esito ha l'emendamento 2.35, con pareri di analogo tenore.

Il RELATORE, stigmatizzando l'inopinato ritiro dell'emendamento 2.48 da parte del proponente, avanza, a propria firma, l'emendamento 2.218 che contiene la riformulazione che avrebbe voluto suggerire al senatore Mirabelli.

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, fissa in un'ora il termine per subemendare l'emendamento 2.218, sul quale il GOVERNO si è espresso favorevolmente; esso quindi è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione, con separate votazioni, respinge a maggioranza gli emendamenti 2.38, 2.67, 2.68 e 2.69; su quest'ultimo emendamento il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* aveva dichiarato voto favorevole, sollecitando dal Governo una risposta puntuale che il sottosegretario GIORGIS esprime osservando che le preoccupazioni avanzate sono già affrontate esaurientemente dal testo del decreto-legge e dagli emendamenti sui quali il GOVERNO ha espresso parere favorevole.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.70, del quale il PRESIDENTE aveva dichiarato l'ammissibilità, unitamente all'emendamento 2.71.

Su quest'ultimo emendamento, dopo l'espressione dei pareri contrari da parte di RELATORE e GOVERNO, si apre un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori MIRABELLI *(PD)*, GRASSO *(Misto-LeU)* e CUCCA *(IV-PSI)*: quest'ultimo avanza una richiesta di votazione per parti separate, differenziando tra la sostituzione del capoverso «comma 6» e l'intervento normativo introdotto dall'avverbio «conseguentemente».

Il PRESIDENTE si riserva la decisione e, stante l'attesa dei pareri delle Commissioni investite della sede consultiva sugli altri emendamenti, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 13,20.

Il PRESIDENTE respinge l'istanza di votazione per parti separate, stante l'unitarietà della declaratoria dell'ammissibilità da lui pronunciata sull'emendamento.

L'emendamento 2.71, stante la parità di voti, non risulta accolto dalla Commissione.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, gli identici emendamenti 2.57 e 2.58, sui quali il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, sono accantonati.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.44.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.74, sul quale il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* aveva dichiarato voto favorevole.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.51, sul quale il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* aveva dichiarato voto favorevole ed il senatore CUCCA *(IV-PSI)* voto contrario.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.72, 2.73, 2.45, 2.52, 2.47, 2.75 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*) e 2.159.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.60, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.76 (sul quale dichiara voto favorevole il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* e voto contrario il senatore GRASSO *(Misto-LeU)*) e 2.78.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.62 e 2.77, di contenuto identico; risulta assorbito l'emendamento 2.80.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.79, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Su invito del RELATORE, il senatore MIRABELLI *(PD)* riformula l'emendamento 2.63 in un testo 2, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere favorevole; in attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.81, 2.82 e 2.64.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.65, 2.66 e 2.84, di contenuto identico.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, l'emendamento 2.83.

Su invito del RELATORE, il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* riformula l'emendamento 2.86 in un testo 2, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO esprimono parere favorevole; in attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.87, 2.91 e 2.93.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)*, non persuaso dal parere contrario espresso dal RELATORE e dal GOVERNO, richiede l'accantonamento dell'emendamento 2.98. Nella medesima materia analogo parere era stato espresso sugli emendamenti 2.95 e 2.92, mentre parere favorevole era stato espresso sull'emendamento 2.94: su tutti questi emendamenti la Commissione conviene di accantonare la votazione.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.39 e 2.40, di contenuto identico.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.96 (per il quale il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* aveva dichiarato voto favorevole) e 2.97.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.101, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.105 e 2.106, di contenuto identico.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.107, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.108, 2.109 e 2.110, di contenuto identico; il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* aveva dichiarato voto favorevole.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.111, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.115, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si erano espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.113, 2.114, 2.116, 2.118, 2.120, 2.121 e 2.122.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* invita il Relatore ad un ripensamento in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento 2.123. Non facendosi osservazioni, la richiesta di un accontamento è accolta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1659

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 01.

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 89:

a) alla lettera *a)*, le parole da: "della strumentazione tecnica", fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "della strumentazione tecnica di acquisizione, rilancio e registrazione dei dati e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione negli ambienti e nei sistemi telefonici, informatici e telematici; della separazione delle attività di noleggio e gestione dei materiali rispetto alle attività di consulenza, installazione e manutenzione degli stessi";

b) alla lettera *b)*, le parole: "in misura non superiore al costo medio di ciascuna", sono sostituite dalle seguenti: "evitando valorizzazioni cumulative a corpo, in misura uguale al costo medio di ciascuna";

e) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*e-bis)* individua tutte le infrastrutture e sistemi di proprietà della Pubblica Amministrazione che possono essere utilizzate, in modo funzionale, con eventuali minimi adeguamenti ed implementazioni, nell'ambito delle operazioni di intercettazioni, in modo da realizzare una concreta economia di scala atta a liberare risorse sia in un'ottica di migliore utilizzo, sia in un'ottica di risparmio"».

1.2

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, dopo le parole: «al comma 1,»*, inserire le seguenti:* «sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3," e».

1.3

GRASSO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso numero* 1), *sostituire le parole:* «29 febbraio 2020», *con le seguenti:* «28 febbraio 2021»;

b) *al capoverso numero* 2)*, sostituire le parole:* «1° marzo 2020», *con le seguenti:* «1° marzo 2021».

1.4

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– *al numero* 1)*, sostituire le parole:* «29 febbraio 2020»*, con le seguenti:* «31 dicembre 2020»;

– *al numero* 2)*, sostituire le parole:* «1° marzo 2020»*, con le seguenti:* «1° gennaio 2021».

1.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– *al numero* 1)*, sostituire le parole:* «29 febbraio 2020»*, con le seguenti:* «30 ottobre 2020»;

– *al numero* 2)*, sostituire le parole:* «1° marzo 2020»*, con le seguenti:* «1° novembre 2020».

1.6

GRASSO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso numero* 1)*, sostituire le parole:* «29 febbraio 2020»*, con le seguenti:* «31 agosto 2020»;

b) *al capoverso numero* 2)*, sostituire le parole:* «1° marzo 2020»*, con le seguenti:* «1° settembre 2020».

1.7

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

– *al numero* 1)*, sostituire le parole:* «29 febbraio 2020»*, con le seguenti:* «30 giugno 2020»;

– *al numero* 2)*, sostituire le parole:* «1° marzo 2020»*, con le seguenti:* «1° luglio 2020».

1.8

GRASSO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso numero* 1)*, sostituire le parole:* «29 febbraio 2020»*, con le seguenti:* «31 maggio 2020»;

b) *al capoverso numero* 2)*, sostituire le parole:* «1° marzo 2020»*, con le seguenti:* «1° giugno 2020».

1.9

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero* 1)*, sostituire le parole:* «29 febbraio 2020»*, con le seguenti:* «30 maggio 2020»;

b) *al numero* 2)*, sostituire le parole:* «dal 1° marzo 2020»*, con le seguenti:* «dal 1° giugno 2020».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio», *con le seguenti:* «30 maggio».

1.10
D'Angelo

Al comma 1 numero 1) le parole: «il 29 febbraio 2020», *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 2020».

Al comma 1 numero 2)*, le parole:* «1° marzo 2020»*, sono sostituite dalle seguenti:* «1° maggio 2020».

All'articolo 2, comma 8, le parole: «29 febbraio 2020»*, sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 2020».

1.11
Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, n. 1), sostituire le parole: «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»*, con le seguenti:* «ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del presente decreto-legge».

1.12
Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, n. 2), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2020»*, con le seguenti:* «ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del presente decreto-legge».

Art. 2.

2.1
Grasso

Al comma 1, prima della lettera a)*, premettere la seguente:* «*Oa)*: all'articolo 12, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero

se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza"».

2.2

D'ANGELO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «è sempre» *a* «415-*bis*», *con le seguenti:* «è vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-*bis*, salvo che abbia un rilevante interesse pubblico».

2.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a)*, nel comma 2*-bis *del novellato articolo 114 del codice di procedura penale, dopo la parola:* «vietata»*, inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,».

2.6

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a)*, nel comma 2-bis* del novellato articolo 114 del codice di procedura penale, dopo la parola: «vietata»*, inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 684. – *(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)* – *1*. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-*bis* del codice di procedura penale ovvero la notizia di reato da cui si desume l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva".

7-*ter*. Dopo l'articolo 25-*quindecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

"Art. 25-*sexdecies*.

(Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale)

1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote"».

2.7

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera a)*, nel comma 2-bis* del novellato articolo 114 del codice di procedura penale, dopo la parola: «vietata»*, inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,».

2.8

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «2-*bis*»*, dopo la parola:* «vietata»*, inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale».

2.9

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «2-*bis*»*, dopo la parola:* «vietata»*, inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 684 del codice penale».

2.10

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 lettera a)*, le parole:* «ai sensi degli articoli 268 e 415-*bis)*, *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi degli articoli 268, 415-*bis)* o 454».

2.11

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* al comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione"».

2.12

D'ANGELO

Al comma 1, lettera c)*, premettere la seguente:*

«*0c)* all'articolo 266 codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-*quater)* inserire la seguente:

"*f-quinquies)* delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"».

2.13
CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.14
VALENTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 266, al comma 2-*bis* le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4." sono soppresse.»;

b) *alla lettera* d) *sopprimere i numeri* 1) e 2).

2.15
CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 266, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*"»;

b) alla lettera *d)*, sostituire i punti 1) e 2) con il seguente:

«1) al comma 1, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono soppresse».

2.16
D'ANGELO

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* all'articolo 266, al comma 2-*bis*, le parole: "e 3-*quater*", sono sostituite dalle seguenti: ", 3-*quater* e 3-*quinquies*"».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera d), *sostituire il numero* 1) *con il seguente:* «1) al comma 1, le parole: «e 3-*quater*,», sono sostituite dalle seguenti: «, 3-*quater* e 3-*quinquies*»;

all'articolo 2, comma 1, lettera d), *sostituire il numero* 2) *con il seguente*: «2) al comma 2-*bis* sostituire le parole: "e 3-*quater*.", con le seguenti: «, 3-*quater* e 3-*quinquies*».

2.17

GRASSO

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 266, comma 2-*bis* le parole: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater"*, sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*," e le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.18

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera* c), *dopo le parole*: «all'articolo 266,», *inserire le seguenti:* «ovunque ricorre, è soppressa la parola: "portatile" e»;

2) *al comma 1, lettera* d), *apportare le seguenti modificazioni*:

a) al numero 1), sostituire le parole: «al comma 1, le parole» con le seguenti: «al comma 1 la parola: «portatile» è soppressa e le parole»;

b) al numero 2), sostituire le parole: «al comma 2-*bis* dopo le parole», con le seguenti: «al comma 2-*bis* la parola: "portatile" è soppressa e dopo le parole»;

3) *al comma 1, lettera* e), *dopo il numero* 2) *inserire il seguente:*

«2-*bis*. Al comma 3-*bis*, secondo periodo, la parola: "portatile" è soppressa»;

4) *al comma 1, lettera* g), *al numero* 1), *sopprimere la parola:* «portatile»;

5) *al comma 2, lettera* a), *secondo periodo, la parola:* «portatile» *è soppressa.*

2.19

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 266:

1) al comma 2, sopprimere la parola: "portatile";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.20

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 266:

1) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Attraverso il captatore di cui al precedente periodo non è consentito in alcun caso trasferire file nel dispositivo elettronico portatile";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"».

2.21

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «all'articolo 266»*, inserire le seguenti:* «al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "S'intende per captatore informatico un dispositivo che acquisisce fonie, messaggistica, audio, video e dati informatici"».

2.22

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «al comma 2-*bis*, le parole:» *con le seguenti:* «al comma 2-*bis*, le parole: "3-*bis* e 3-*quater"*, sono sostituite dalle seguenti: "3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies"*, e le parole».

2.23

VALENTE

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.» *con le seguenti:* «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. Per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio le intercettazioni di cui al presente comma nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale è consentita nei soli casi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

2.24

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.» *con le seguenti:* «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti

dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4».

2.25

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera d)*, prima del punto 1), inserire il seguente:*

«01) al comma 1, le parole: "al giudice", sono sostituite dalle seguenti: "al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale"».

Conseguentemente, agli articoli 267, 268 e 269 del codice di procedura penale, la parola: «giudice», *ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* «tribunale».

2.26

GRASSO

Al comma 1, lettera d)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il capoverso numero 1), con il seguente:*

«1) al comma 1, le parole: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater"*, sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*," e le parole: "e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4", sono sostituite dalle seguenti: "e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4"»;

b) *sostituire il capoverso numero 2), con il seguente:*

«2) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"*2-bis*. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con un decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies* e peri delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo dei cinque anni, deter-

minata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2"».

2.27

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera d), *sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto"».

2.28

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera d), *numero 1), sostituire le parole:* «al comma 1, le parole:», *con le seguenti:* «al comma 1, le parole: "3-*bis* e 3-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinquies*" e le parole».

2.29

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera d), *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* al comma 1-*bis* aggiungere in fine le seguenti parole: "con la esclusione dell'applicabilità dell'articolo 62"».

2.30

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera d), *numero 2), anteporre alle parole:* «e per i delitti dei pubblici ufficiali» *le seguenti:* «e 3-*quinquies*».

2.41

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera d)*, numero 2), sostituire le parole:* «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» *con le seguenti:* «, peri delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale nonché per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4».

2.42

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera d)*, numero 2), sostituire le parole:* «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4» *con le seguenti:* «, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale».

2.31

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera d), *numero 4), nel novellato comma 5 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, aggiungere il seguente periodo:* «Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati».

2.32

CUCCA

Al comma 1, lettera e), *i numeri 1) e 2) sono soppressi.*

2.33

D'ANGELO

Al comma 1, sopprimere la lettera e) *numero 1).*

2.34

VALENTE

Al comma 1, lettera e), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"*2-bis*. Il pubblico ministero da indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicati in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è avvenuta"»;

b) *sopprimere il numero 2).*

2.36

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e), *numero 1), nel novellato comma* 2-*bis dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole:* «Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila», *con le seguenti:* «il pubblico ministero:

a) dà indicazioni in conformità alle circolari ed alle direttive assunte dal competente Procuratore della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore generale del distretto ed in conformità alla "Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni" di cui alla delibera 29 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura n. 285/VV/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) vigila».

2.37

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e)*, numero 1), nel novellato comma* 2-bis *dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole da:* «o quelle» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al medesimo articolo al comma 1, lettera e) *numero 3), capoverso* «6»*, al secondo periodo del novellato comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole da:* «categorie»*, fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.49

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera e), *n. 1) capoverso* «2-*bis*», *sostituire le parole da:* «o quelle», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al numero 3), capoverso «6»*, al secondo periodo, sostituire le parole da:* «e di quelli», *fino alla fine del periodo, con le se-*

guenti: «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.50

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e), *numero 1), capoverso* «2-bis», *sostituire le parole da:* «o quelle» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 1, lettera e), *numero 3), capoverso «6» al secondo periodo, sostituire le parole da:* «categorie» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679».

2.35

VALENTE

Al comma 1, lettera e) *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), capoverso* 2-*bis*, *sostituire le parole:* «intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini» *con le seguenti:* «espressioni rilevanti per i fatti oggetto di prova»;

b) *al numero 3), capoverso, comma 6, secondo periodo dopo le parole:* «la rilevanza» *aggiungere le seguenti:* «per i fatti oggetto della prova».

2.48

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1 lettera e)*, numero 1, sostituire la parola:* «intercettazioni» *con la seguente:* «espressioni».

2.218

IL RELATORE

Al comma 1 lettera e)*, numero 1), le parole* «salvo che si tratti di intercettazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «salvo che siano».

2.38

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e)*, numero 1), nel novellato comma 2-*bis *dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole:* «salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti» *con le seguenti:* «salvo che siano rilevanti».

2.56

GRASSO

Al comma 1, lettera e)*, capoverso numero 3, al comma 4, dopo le parole:* «per la conservazione», *inserire le seguenti:* «negli impianti nella disponibilità della procura e».

2.67

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e)*, punto 3), capoverso comma 4, dopo le parole:* «Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni» *aggiungere le seguenti:* «a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni».

2.68

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e)*, punto 3), capoverso comma 4, sostituire le parole:* «rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga» *con le seguenti:* «rimanendovi per il tempo fissato dal giudice».

2.69

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera e)*, n. 3), capoverso* «4» *aggiungere in fine il seguente periodo:* «È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta».

2.70

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e)*, punto 3), sostituire il capoverso* «comma 6» *con i seguenti:*

«6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-*bis*. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza";

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. – *(Sospensione del corso della prescrizione)* – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del

procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-*bis)* operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-*bis*, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-*bis)* sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-*ter)* rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"».

2.71

MODENA, CALIENDO, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e)*, punto 3), sostituire il capoverso* «comma 6» *con i seguenti:*

«6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

6-*bis*. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data

dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-*bis*. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. – *(Sospensione del corso della prescrizione)* – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

1-*bis)* operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-*bis*, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;

2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-*bis)* sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;

3-*ter)* rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del

dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice"».

2.57

GRASSO

Al comma 1, lettera e), *capoverso numero 3), al comma 6, sostituire le parole:* «Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso», *con le seguenti:* «Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso».

2.58

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 lettera e) *numero 3), le parole:* «6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso» *sono sostituite dalle seguenti:* «6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso».

2.44

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), nel novellato comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole:* «Ai difen-

sori dell'imputato» *con le seguenti:* «Ai difensori dell'imputato o dell'indagato ed ai difensori delle altre parti».

2.74

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e), *punto 3), capoverso comma 6, sostituire le parole:* «Ai difensori dell'imputato» *con le seguenti:* «Ai difensori della persona sottoposta alle indagini».

2.51

CUCCA

Al comma 1, lettera e), *numero 3), capoverso comma 6, le parole:* «e ascoltare le» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed acquisire copia su idoneo supporto delle».

2.72

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 1, lettera e), *punto 3), capoverso comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.».

2.73

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera e), *n. 3), al comma 6, secondo periodo, dopo la parola:* «procedendo» *aggiungere le seguenti:* «entro 5 giorni» *e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole:* «della relativa udienza».

2.45

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), nel novellato comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente:* «Ai fini della dimostrazione della rilevanza, il difensore può riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.».

2.52

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera e) *numero 3), dopo il capoverso 6 è inserito il seguente:*

«6-*bis*. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268 comma 4, 5 e 6 il giudice dell'udienza preliminare dispone l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti se non irrilevanti».

2.59

D'ANGELO

Al comma 1, lettera e), *numero 3), sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il giudice dispone l'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431.

In caso di contestazioni delle parti sulla completezza dei verbali ai fini della rilevanza nel processo ovvero sulla corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto oggetto di registrazione, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni contestate.

In ogni caso, dispone la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie.

I verbali, le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento».

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), *numero 3), punto 8., aggiungere dopo le parole:* «estrarre copia» *le seguenti:* «dei verbali e».

2.53

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera e), *numero 3), sostituire il capoverso 7, con il seguente:*

«7. Il giudice dispone l'acquisizione dei verbali contenenti la trascrizione delle registrazioni effettuate nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431. In caso di contestazioni delle parti sulla completezza dei verbali sulla rilevanza ai fini del processo ovvero sulla corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto oggetto di registrazione, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni contestate. In ogni caso, dispone la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. I verbali, le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento».

2.47

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), nel novellato comma 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, sostituire le parole:* «Il giudice, anche nel corso delle» *con le seguenti:* «Il giudice, non oltre le».

2.54

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera e), *numero 3), al capoverso 7, sostituire le parole:* «anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431» *con le seguenti:* «al più tardi durante l'attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431».

2.46

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera e)*, numero 3), capoverso comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «da acquisire, osservando» *inserire le seguenti:* «, nei casi di contestazione,».

2.75

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1 lettera e), *numero 3), al punto 7, dopo le parole:* «espletamento delle perizie» *aggiungere il seguente:* «utilizzando file di *log* come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di *malware*».

2.159

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «Le trascrizioni o le stampe» *con le seguenti:* «Le trascrizioni e le stampe».

2.60

Grasso

Al comma 1, lettera e), *capoverso numero 3, al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, in caso di

contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma».

2.55

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera e), *numero 3), capoverso comma 8, dopo le parole:* «estrarre copia», *sono inserite le seguenti:* «dei verbali e».

Oltre alle trascrizioni, i difensori all'esito dello stralcio, possono estrarre copia anche dei verbali.

2.76

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera e), *punto 3), dopo il capoverso comma 8 inserire il seguente:*

«9. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.».

2.78

Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, lettera i), *al numero 1) capoverso «1.», premettere il seguente:*

«01. Le comunicazioni intercettate ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale devono essere messe in sicurezza prima del loro trasferimento».

2.62

VALENTE

Al comma 1, lettera f)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), capoverso* «1, primo periodo, dopo la parola: "intercettazioni" aggiungere in fine le seguenti: "e sono coperte da segreto."»;

b) *sopprimere il numero 2).*

2.77

CUCCA

Al comma 1, lettera f) *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1) dopo la parola: «intercettazioni» aggiungere le seguenti: «e sono coperti da segreto»;

b) il numero 2) è soppresso.

2.80

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera f), *n. 1), al capoverso «1.» dopo le parole:* «ed eseguito le intercettazioni» *aggiungere le seguenti:* «e sono coperti da segreto».

2.61

GRASSO

Al comma 1, lettera f)*, capoverso numero 1), sostituire le parole:* «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso»*, con le seguenti:* «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* e 454, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso».

2.79

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1 lettera f) *numero 1), le parole:* «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso» *sono sostituite dalle seguenti:* «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-*bis* o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-*bis*, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso».

2.63 (testo 2)

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «1» *aggiungere in fine il seguente periodo:* "Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari"».

2.63

Mirabelli, Cirinnà, Valente, Rossomando

Al comma 1, lettera f)*, capoverso* «1» *aggiungere in fine il seguente periodo:* "Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari"».

2.81

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere il n. 2).*

2.43

D'Angelo

Al comma 1, lettera f)*, il numero 3) è soppresso.*

2.82

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), *sopprimere il numero 3), cioè il novellato comma 2 dell'articolo 269 del codice di procedura penale.*

2.64

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera f)*, numero 3), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

2.65

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera f)*, numero 3), capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola:* «procedimento» *inserire la seguente:* «fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 51 del 2018».

2.66

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera f)*, n. 3), capoverso* «2»*, secondo periodo, dopo la parola:* «procedimento»*, inserire le seguenti:* «fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51».

2.84

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera f), *numero 3), capoverso 2), al secondo periodo del novellato comma 2 dell'articolo 269 del codice di procedura penale, dopo la parola:* «procedimento», *inserire la seguente:* «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 51 del 2018».

2.83

CUCCA

Al comma 1, lettera f), *numero 3), dopo le parole:* «a norma dell'articolo 127.», *sono aggiunte le seguenti:* «Salvi i casi di cui all'articolo 271, commi 1 e 3, la documentazione non acquisita deve comunque essere distrutta e non può in ogni caso essere impiegata in procedimenti diversi.».

2.88

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* fermo restando quanto previsto dal comma 1 nonché dall'articolo 12, i risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 comma 2-*bis* possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, purché rientranti tra quelli indicati dall'articolo 266 comma 2-*bis*».

2.86 (testo 2)

GRASSO

Al comma 1, lettera g), *prima del comma 1*, *inserire il seguente*:

«01. All'articolo 270, comma 1, le parole "dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza" sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti indicati dall'articolo 266 comma 1"».

2.86

GRASSO

Al comma 1, lettera g), *al capoverso numero 1, premettere il seguente:*

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1*. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligato-

rio l'arresto in flagranza o per i reati che risultino connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale"».

2.87

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g), *nel novellato articolo 270 del codice di procedura penale, premettere il seguente:*

«01) al comma 1 premettere le parole: "Fermi restando gli articoli 191 e 271,"».

2.85

GRASSO

Al comma 1, lettera g), *al capoverso numero 1, premettere il seguente:*

«01) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il divieto non opera con riferimento ai risultati delle intercettazioni relativi a reati che risultano connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata originariamente disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 del codice di procedura penale"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, capoverso numero 01), si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

2.89

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera g), *anteporre al numero 1), il seguente:*

«01) al comma 1, dopo le parole: "in flagranza", aggiungere le seguenti: "o di quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis*"».

2.90

Cucca

Al comma 1, lettera g), *il numero 1) è soppresso.*

2.91

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera g), *sopprimere il punto 1).*

2.93

Battistoni, Modena

Al comma 1 lettera g), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* I risultati delle intercettazioni, ivi comprese quelle tra presenti operate con captatori informatici su dispositivo elettronico portatile, non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. I risultati delle intercettazioni non possono in ogni caso essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli penali."»;

e dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis)* il comma 1-*bis* è abrogato».

2.98
CUCCA

Al comma 1, lettera g)*, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *il numero* 1) *è sostituito dal seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni, ivi comprese quelle tra presenti operate con captatori informatici su dispositivo elettronico portatile, non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza"»;

b) *dopo il numero* 1 *è inserito il seguente:*

«1-*bis)* il comma 1-*bis* è abrogato;».

2.95
MIRABELLI

Al comma 1, lettera g)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) Il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e per i delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis*"».

2.92
PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g)*, sostituire il punto 1) con il seguente:*

«*1)* il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con strumento informatico su dispositivo elettronico possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis*"».

2.94

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera g), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) Il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-*bis*"».

2.100

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 lettera g)*, n. 1), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *inserire dopo la parola:* «presenti»*, la seguente:* «comunque»;
2) *sopprimere le parole da:* «con captatore»*, a «portatile».*

2.39

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g)*, numero 1), sopprimere le parole:* «con captatore informatico».

2.40

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g)*, numero 1), sostituire le parole:* «con captatore informatico» *con le seguenti:* «con strumento informatico».

2.96

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, lettera g)*, n. 1), capoverso 1*-bis)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 codice di

procedura penale, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta».

2.97

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 1, lettera g)*, nel novellato comma 1*-bis) *dell'articolo 270 del codice di procedura penale, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e purché si tratti di procedimenti ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12».

2.99

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, lettera g)*, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero se risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

2.101

D'ANGELO

Al comma 1 lettera g)*, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:*

«1-*bis)*. Dopo il comma 1-*bis)* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Possono essere comunque utilizzate nell'ambito del medesimo procedimento, le intercettazioni indispensabili all'accertamento di delitti diversi da quelli in relazione ai quali erano state autorizzate nei casi di connessione di cui all'articolo 12"».

2.102

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, alla lettera g)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* dopo il comma 1-*bis)*, è inserito il seguente:

"1-*ter)*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 266 commi 1 e 2, possono essere utilizzati nell'ambito del medesimo procedimento anche per la prova

di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione ove connessi ai sensi dell'articolo 12"».

2.103
GRASSO

Al comma 1, sopprimere le lettere h) *e* i).

2.104
D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1, le lettere h) *e* i) *sono soppresse.*

2.105
VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.106
CUCCA

Al comma 1, la lettera h) *è soppressa.*

2.107
MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazioni rilevanti,", sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269"».

2.108
VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.109
CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.110
CUCCA

Al comma 1, la lettera i) *è soppressa.*

2.111
MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire la lettera i) *con la seguente:*

«*i)* all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1"».

2.115
D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 1 lettera m)*, dopo le parole:* «per via telematica gli atti» *è aggiunta la seguente:* «depositati».

2.117
GRASSO

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «estrarre copia delle registrazioni o dei flussi», *inserire le seguenti:* «depositati e».

2.112

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera m)*, sostituire le parole:* «come rilevanti» *con le seguenti:* «come non irrilevanti» *e le parole:* «ritenute rilevanti» *ovunque ricorrono con le seguenti:* «che non appaiono irrilevanti».

2.113

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, lettera m)*, capoverso* «2-*bis*»*, al secondo periodo sostituire le parole:* «entro il termine di venti giorni» *con le seguenti:* «entro il termine di 60 giorni».

2.114

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera m)*, capoverso* «comma 2-*bis*», terzo periodo, sostituire le parole: «Sull'istanza provvede il pubblico ministero» *con le seguenti:* «Sull'istanza provvede il giudice».

2.116

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, lettera m)*, capoverso* «comma 2-*bis*»*, sostituire il quarto periodo con il seguente:* «In caso di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni sono affetti da nullità a regime intermedio».

2.118

Caliendo, Modena, Dal Mas, Malan

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.119

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 1, lettera o)*, sostituire le parole:* «telematiche rilevanti» *con le seguenti:* «telematiche non irrilevanti» *e le parole:* «ritenute rilevanti» *ovunque ricorrono con le seguenti:* «che non appaiono irrilevanti».

2.120

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lettera o), *capoverso* «2-bis» *sostituire le parole:* «Entro 15 giorni» *con le seguenti:* «Entro 30 giorni».

2.121

Mirabelli, Rossomando, Cirinnà, Valente

Al comma 1, lettera o), *capoverso* «2-bis», *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il termine di cui al presente comma è prorogato di ulteriori quindici giorni su richiesta del difensore.».

2.122

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera q), *aggiungere la seguente:*

«*r)* All'articolo 271, comma 1-*bis*, dopo le parole: "nel decreto autorizzativo" aggiungere le parole: "o prodotte per tramite di programmi e strumenti informatici non conformi alle previsioni di cui all'articolo 89-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 281"».

2.123

Cucca

Al comma 1, dopo la lettera q), *è aggiunta la seguente:*

«*r)* All'articolo 266-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o

client-server costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo"».

2.124

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), *sostituire al punto 1. le parole:* «captatore informatico» *con* «strumento informatico».

2.125

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), *capoverso* «Art. 89» *apportare le seguenti modificazioni:*

– *al comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola:* «portatile»;
– *al comma 2, sopprimere la parola:* «portatili».

2.126

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), *sostituire al punto 1, eliminare la parola:* «portatile».

2.128

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), *sostituire al punto 2, eliminare la parola:* «portatile».

2.129 (testo 2)

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 2, lettera a), *secondo capoverso, la parola:* «soltanto» *è soppressa e la parola:* «possono» *è sostituita dalla parola:* «devono».

2.129

D'Angelo, Crucioli, Evangelista, Riccardi, Piarulli, Lomuti

Al comma 2, lettera a), *secondo capoverso la parola: «soltanto» è soppressa.*

2.127

Cucca

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «decreto del ministro della giustizia.», *sono aggiunte le seguenti:* «In ogni caso i programmi in questione devono essere strutturati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni e comunque programmati per l'autodisinstallazione entro il termine massimo di un anno dall'installazione. Le intercettazioni eventualmente ottenute con programmi captatori non conformi ai requisiti di cui al presente articolo non sono utilizzabili e devono essere distrutte entro il termine inderogabile di 5 giorni dalla data in cui venga rilevata la non conformità dei programmi informatici.».

2.130

Balboni, Ciriani

Al comma 2, lettera a), *capoverso* «2», *aggiungere in fine il seguente periodo:* «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al periodo precedente sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento».

2.136

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 2, lettera a), *capoverso* «Art. 89», *comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al periodo precedente sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento».

2.131

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), *capoverso* «2», *nel novellato comma 2 dell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al primo periodo sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento».

2.137

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), *nel secondo periodo del novellato comma 2 dell'articolo 89*-bis *delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e determina il momento nel quale la messa in sicurezza del materiale trasferito comporta l'obbligo di cancellazione dei dati trasmessi dal *server* del captatore esterno».

2.138

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera b), *nel secondo periodo del novellato comma 2 dell'articolo 89*-bis *delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e determina il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al *server* dal captatore esterno».

2.132

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 2 lettera a):

1) *le parole:* «3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite» *sono sostituite dalle seguenti:* «3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite»;

2) *le parole:* «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.» *sono sostituite dalle seguenti*: «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica».

2.133
GRASSO

Al comma 2, lettera a), *capoverso* «Art. 89», *al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite», *con le seguenti:* «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite»;

b) *sostituire le parole:* «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.», *con le seguenti:* «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica».

2.134
PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), *capoverso* «3», *nel primo periodo del novellato comma 3 dell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sostituire le parole da:* «trasferite», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica».

2.135
PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, lettera a), *capoverso* «3», *nel primo periodo del novellato comma 3 dell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sostituire le parole da:* «trasferite», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica».

2.139
CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Al comma 2, lettera b), *capoverso* «Art. 89-*bis*», *al comma 3, sostituire le parole:* «I difensori delle parti» *con le seguenti:* «i difensori delle persone sottoposte alle indagini», *e al comma 4 sostituire le parole:* «I di-

fensori delle parti» *con le seguenti:* «i difensori delle persone sottoposte alle indagini».

2.141

GRASSO

Al comma 2, lettera b), *capoverso* «Art. 89-*bis*», *al comma 3, dopo le parole:* «difensori delle parti», *inserire le seguenti:* «e i consulenti tecnici».

2.140

D'ANGELO, CRUCIOLI, EVANGELISTA, RICCARDI, PIARULLI, LOMUTI

Al comma 2, lettera b), *al capoverso 3, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole:* «nonché da un consulente tecnico».

2.142

GRASSO

Al comma 2, lettera b), *capoverso* «Art. 89-*bis*», *al comma 4, sostituire le parole:* «articoli 268 e 415-*bis*», *con le seguenti:* «268, 415-*bis* e 454».

2.143

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 2, dopo la lettera c), *nelle novellate disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, inserire la seguente:*

«*e-bis)* all'articolo 226, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'autorizzazione non può essere concessa e, se accordata, viene meno quando le intercettazioni o le registrazioni sono svolte in violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; al materiale così raccolto si applica l'articolo 271, comma 3 del codice di procedura penale"».

2.144

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.

2-*ter*. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-*bis*, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 201 7, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere *a)* e *b)* della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 2, lettera *c)*, lettera *d)*, punti 1) e 2) e lettera *g)*, punto 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021».

2.145

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire il comma 3 con il seguente testo:

«Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di strumento informatico su dispositivo elettronico».

2.146

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia»*, inserire le seguenti:* «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.147

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia» *inserire le seguenti:* «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali,» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I requisiti di cui al primo periodo si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.148

BALBONI, CIRIANI

Al comma 3, dopo le parole: «della giustizia»*, inserire le seguenti:* «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

2.151

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 4, sostituire le parole: «utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate *con le seguenti:* «utilizzabili:

a) si limitino all'esecuzione delle operazioni autorizzate;

b) non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati;

c) mantengano traccia delle operazioni svolte;

d) non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari;

e) siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione;

f) non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi *cloud*».

2.149

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi *cloud*».

2.150

BALBONI, CIRIANI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionarne i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisti in sistemi *cloud*».

2.152

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, nonché di consultazione e richiesta copie,».

2.153

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le misure, che sono adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.154

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.155

BALBONI, CIRIANI

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 2018, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio».

2.156

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis*. Il Ministro della giustizia, entro il 1° giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate».

2.157

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis*. Il Ministro della giustizia nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 86 del *regio*-decreto 30 gennaio 1941 n. 12 riferisce altresì in merito alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni».

2.158

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis*. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono un dato processuale acquisito da un incaricato di pubblico servizio la cui proprietà è sempre pubblica».

2.170

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «all'accertamento dell'idoneità dei requisiti tecnici di cui al comma 4».

2.169

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «all'accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione di cui al comma 6».

2.168

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «all'approvazione da parte del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità e la sicurezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni illustrato dal Ministro della giustizia».

2.167

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «all'approvazione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e

l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni presentato dal Ministro della giustizia».

2.166

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «all'approvazione da parte delle commissioni parlamentari competenti di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Procuratore della Repubblica».

2.165

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «al 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «all'approvazione da parte delle commissioni parlamentari competenti di un documento attestante la funzionalità e segretezza dei servizi relativi al sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Ministero della giustizia».

2.164

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «31 luglio 2020».

Conseguentemente:

– all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «dopo il 31 luglio 2020»;

– all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020» *con le seguenti:* «dal 1° agosto 2020».

2.163

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «30 giugno 2020».

Conseguentemente:

– all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «dopo il 30 giugno 2020»;

– all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1º marzo 2020» *con le seguenti:* «dal 1º luglio 2020».

2.162

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «31 maggio 2020».

Conseguentemente:

– all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» con le seguenti: «dopo il 31 maggio 2020»;

– all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1º marzo 2020» *con le seguenti:* «dal 1º giugno 2020».

2.160

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «31 marzo 2020».

Conseguentemente:

– all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «dopo il 31 marzo 2020»;

– all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020» *con le seguenti:* «dal 1° aprile 2020».

2.161

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «30 aprile 2020».

Conseguentemente:

– all'articolo 1, comma 1, numero 1), nel novellato comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dopo il 29 febbraio 2020» *con le seguenti:* «dopo il 30 aprile 2020»;

– all'articolo 1, comma 1, numero 2), nel novellato comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sostituire le parole: «dal 1° marzo 2020» *con le seguenti:* «dal 1° maggio 2020».

2.171

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.172

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.

8-*ter*. La Commissione può avvalersi fino ad un massimo di dieci consulenti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.173

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da professori universitari.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.174

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da dieci professori universitari.

8-*ter*. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito».

2.175

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.176

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare professori universitari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.177

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare consiglieri parlamentari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.178

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti fra professori universitari e avvocati dello stato.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.179

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare magistrati contabili, amministrativi e ordinari.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.180

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare professori universitari e avvocati dello stato e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.181

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.182

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da dodici comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.183

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.184

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti fra avvocati dello stato e professori universitari.

8-*ter*: Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.185

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.186

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.187

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.188

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.189

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.190

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.191

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.».

2.192

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.193

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-*quater*. La Commissione dura in carica un anno a decorrere dal suo insediamento ed entro tale termine presenta la relazione conclusiva alle commissioni parlamentari competenti.

8-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.194

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.195

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere 1 seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.196

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. La commissione, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dieci qualificati esperti o consulenti, anche provenienti dal mondo accademico.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.197

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.198

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.199

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta semestralmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.200

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Presso gli Uffici del Ministero della Giustizia è istituita una apposita Commissione, composta da cinque qualificati esperti che dichiarino di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.201

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-*ter*. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dieci qualificati esperti o consulenti, anche provenienti dal mondo accademico.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.202

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.203

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della Giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-*ter*. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti, provenienti da diverse categorie professionali.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.204

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro.

8-*ter*. La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di otto qualificati esperti o consulenti, esperti in diritto delle nuove tecnologie e diritto della *privacy*.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia"».

2.205

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica,».

2.206

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

8-*ter.* La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di sette qualificati consulenti, esperti anche in diritto delle nuove tecnologie e diritto della *privacy*.

8-*quater.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.207

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.208

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, composta da qualificati consulenti, fra cui esperti nel diritto alla tutela dei dati personali, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.209

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, composta da dieci qualificati consulenti, fra cui esperti nella tutela della *privacy* e nella sicurezza informatica, operante alle dirette dipendenze del Ministro; denominata Struttura tecnica per la segretezza del sistema di trasmissione delle intercettazioni.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.210

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento della trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.

8-*ter.* La struttura, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.

8-*quater.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.211

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.212

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro esperti dirigenti della pubblica amministrazione, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.213

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse».

2.214

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis.* Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da quattro esperti o consulenti, fra cui avvocati dello stato, consiglieri parlamentari e professori universitari, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.

8-*ter.* Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.215

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro.

I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

2.216

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro.

I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della ge-

stione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.217

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i termini e le modalità dei corsi per la formazione dei dipendenti degli uffici della procura, dei magistrati e degli avvocati del libero foro.

I corsi di formazione per gli operatori del diritto di cui al comma precedente devono precedere l'entrata in vigore della presente norma.

8-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

2.0.1

GRASSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, capoverso numero 01), si applicano ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto».

Art. 3.

3.1

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

3.2

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono

il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.3

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.4

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.5

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.6

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.7

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 11 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

3.9

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.10

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.11

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.12

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.13

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio

e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

3.14

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».

3.15

PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – *1*. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Plenaria

144ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE esordisce evidenziando che, nei lavori della seduta antimeridiana, si è proceduto nelle votazioni respingendo un emendamento – recante il numero 2.38 – di contenuto identico a quello appena prima formulato dal Relatore, con il numero 2.218, ed immediatamente accantonato. Il contrasto di deliberati, tra reiezione ed accantonamento di testi identici, sarebbe esaltato laddove l'emendamento 2.218 fosse votato; piuttosto che ravvisare una preclusione, la Presidenza preferisce affacciare, nel consenso di tutti i Commissari, la soluzione del coordinamento formale di cui all'articolo 103 del Regolamento, da svolgersi nella seduta appositamente prevista al comma 6.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ed il sottosegretario GIORGIS apprezzano la soluzione prefigurata dal Presidente, mentre il senatore MIRABELLI *(PD)* riconosce che essa risolve in modo ineccepibile un errore dovuto alla confusa fase procedurale nella quale il relatore riteneva di poter proporre la riformulazione dell'emendamento 2.48, in realtà già ritirato.

Il relatore GIARRUSSO *(M5S)* invoca precedenti a suo avviso perspicui della scorsa legislatura nella medesima Commissione, fondati sul *nemine contradicente*; per il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* è invece preferibile il coordinamento suggerito dal Presidente, al quale dovrebbe unirsi un «bagno di umiltà» da parte di una maggioranza spesso proterva

nel non accondiscendere neppure ai suggerimenti più ovvi della restante parte della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la questione s'intende rimessa ad una diversa fase procedurale, da attivare ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento prima del conferimento del mandato al Relatore.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, l'emendamento 2.124.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.129 – già riformulato in un testo 2 sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si sono espressi favorevolmente – è accantonato.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* invita il Relatore ad un ripensamento rispetto al parere contrario espresso sul proprio emendamento 2.127. Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene in ordine all'accantonamento di tale emendamento.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, in unica votazione, gli emendamenti 2.130, 2.136 e 2.131, di contenuto identico.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, gli identici emendamenti 2.132 e 2.133, sui quali il RELATORE ed il GOVERNO si sono espressi favorevolmente, sono accantonati; analogo esito hanno, per ragioni di connessione, gli emendamenti 2.134 e 2.135, sui quali è stato espresso parere contrario del RELATORE e del GOVERNO.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, l'emendamento 2.139.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.142, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si sono espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.144 e 2.145.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.146, 2.147 e 2.148, di contenuto identico.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.151.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.149 e 2.150 di contenuto identico.

In attesa dell'espressione del prescritto parere da parte della 5ª Commissione permanente, l'emendamento 2.152, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO si sono espressi favorevolmente, è accantonato.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 2.153, 2.154 e 2.155 di contenuto identico.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.156.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.157, persuadendo il relatore GIARRUSSO *(M5S)* a modificare il proprio parere contrario. Tale rimane invece il parere del sottosegretario GIORGIS, per cui la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sull'accantonamento del testo, in attesa di una sua possibile riformulazione.

Stante il parere contrario della 1ª Commissione permanente, il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 2.177, sul quale si erano dichiarati contrari il RELATORE ed il GOVERNO.

Previ pareri contrari di RELATORE e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.203 e 2.215 (su quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, tutti proposti a prima firma del senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*: egli ne mantiene soltanto il primo che, previ pareri contrari del RELATORE e del GOVERNO, risulta respinto a maggioranza dalla Commissione.

Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti all'articolo 3 e non risultando altri emendamenti oltre a quelli accantonati, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 13 febbraio 2020

Plenaria

250ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Villarosa e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1149-B) ***Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PESCO *(M5S)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle modifiche apportate nell'altro ramo del Parlamento finalizzate ad aggiornare al triennio 2020-

2022 la decorrenza dell'onere e della copertura, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore MANCA *(PD)* illustra l'emendamento accantonato, le riformulazioni, nonché la proposta 1.1000 della relatrice, riferite al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri l'emendamento 2.13. Comporta, altresì, maggiori oneri l'emendamento 2.4 (testo 2). Osserva, poi, che non vi sono osservazioni sulle proposte 2.1 (testo 2) e 2.12 (testo 2).

Con riguardo all'emendamento 1.1000 della relatrice, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica, al fine di verificare la portata finanziaria della proposta e la congruità della relativa copertura: in particolare, vanno chiariti i riflessi finanziari della rideterminazione delle dotazioni organiche dei due Ministeri, di cui alla Tabella A, allegata all'articolo 3, comma 3-*bis*. Inoltre, si segnala – al comma 3-*ter* dell'articolo 3 – l'autorizzazione di apposite procedure concorsuali a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, di cui va confermata la disponibilità delle risorse. Segnala, inoltre, che occorre valutare, relativamente al comma 9-*ter* del medesimo articolo 3, i profili finanziari del possibile incremento del contingente dirigenziale. Infine, chiede chiarimenti sulla disponibilità delle risorse finanziarie relative al comma 12-*bis* dell'articolo 4, nella parte in cui autorizza la copertura dei posti vacanti dei due Ministeri interessati a valere e nei limiti delle facoltà assunzionali.

Il sottosegretario VILLAROSA chiede di accantonare l'emendamento 2.13, facendo presente che è in corso un'interlocuzione tra il dicastero di merito e il Ministero dell'economia e delle finanze finalizzata alla predisposizione di una riformulazione volta a superare le criticità di ordine finanziario.

Sull'emendamento 2.4 (testo 2), esprime un avviso contrario in quanto l'onere risulta sottostimato.

Esprime altresì un avviso contrario sull'emendamento 2.1 (testo 2), facendo presente la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica.

Sulla proposta 2.12 (testo 2), rappresenta le perplessità della Ragioneria generale dello Stato motivate da un'incertezza sull'incremento delle posizioni dirigenziali, dal momento che la copertura risulterebbe adeguata in caso di incremento di una sola posizione; tuttavia, la seconda parte dell'emendamento sembra presentare problemi di redazione normativa tali da ingenerare il dubbio che l'incremento sia di due posizioni dirigenziali, risultando quindi necessaria una relazione tecnica.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* fa presente che, essendo richiesta la relazione tecnica, è opportuno posticipare l'espressione del parere, evitando che le proposte emendative abbiano un trattamento differenziato sulla base del Gruppo di presentazione.

Il presidente PESCO fornisce rassicurazioni circa la coerenza della linea adottata dalla Commissione nella valutazione delle proposte emendative.

Il relatore MANCA *(PD)* reputa opportuno accantonare l'emendamento 2.12 (testo 2), in attesa della possibile acquisizione della relazione tecnica.

La senatrice CONZATTI *(IV-PSI)* interviene sull'emendamento 2.13 riguardante l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sottolineando che, secondo gli approfondimenti compiuti, la predetta agenzia sembra recare le disponibilità finanziarie sufficienti per far fronte alle implicazioni finanziarie correlate all'emendamento.

Il senatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)* esprime il proprio profondo disappunto per la condotta del Governo che, su alcuni provvedimenti, collabora alla redazione di riformulazioni, mentre, su provvedimenti anche più rilevanti, come il disegno di legge sulla videosorveglianza, adotta un atteggiamento vergognoso, eludendo le richieste di approfondimento avanzate dal Parlamento.

Il presidente PESCO osserva come sia fisiologico che il Ministero dell'economia e delle finanze dialoghi con i dicasteri di merito e con i parlamentari per addivenire alla riformulazione di alcune proposte emendative, al fine di superarne le criticità di ordine finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***
(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore MANCA *(PD)* illustra gli emendamenti da 1.1 a 2.24 riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che modifica la disciplina vigente sui criteri di determinazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle conseguenti tariffe. Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.2, nonché sulle proposte da 2.1 a 2.24. Su tutti i restanti emendamenti, l'esame resta sospeso.

Il presidente PESCO, nel ricordare che il decreto-legge in titolo risulta inserito nel calendario dei lavori da assemblea a partire da martedì prossimo chiede alla Commissione, nella prossima settimana, uno sforzo ai fini della formulazione dei pareri, anche attraverso la convocazione di sedute nella serata di lunedì 17 o nella mattina di martedì 18 febbraio.

La senatrice FAGGI *(L-SP-PSd'Az)* chiede che i lavori della Commissione siano improntati ad una programmazione più ordinata e rispettosa delle aspettative di tutti i Gruppi parlamentari, ricordando che numerosi provvedimenti, per esempio in materia di sanità, sono da mesi all'ordine del giorno, senza che vengano portati alla conclusione.

Il presidente PESCO ricorda che in più occasioni, sia nel corso delle sedute sia in sede di Ufficio di presidenza, la Commissione ha sensibilizzato il Governo sull'importanza dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Fa poi presente come i tempi e le modalità di lavoro della Commissione bilancio abbiano una specificità propria di un collegio politico chiamato a formulare pareri sia alle commissioni di merito sia all'Assemblea, in assenza dei quali non è possibile procedere alle votazioni.

Peraltro, i decreti-legge presentano una priorità rispetto ad altri provvedimenti, dovuta alla presenza di un termine costituzionale di decadenza.

Il senatore ERRANI *(Misto-LeU)* osserva come non possa certo imputarsi alla presidenza della Commissione bilancio l'organizzazione generale dei lavori delle altre commissioni e dell'Assemblea.

È altresì ovvio che i decreti-legge, avendo un termine di decadenza, hanno una priorità nell'organizzazione dei lavori, così come risulta fisiologico che, su certi emendamenti, si attivi un'interlocuzione informale tra il Parlamento e i dicasteri interessati, ai fini della predisposizione di riformulazioni.

Nel ricordare infine che più volte provvedimenti iscritti all'ordine del giorno di questa Commissione, a prescindere dal Gruppo parlamentare di provenienza, non hanno avuto una celere conclusione, invita il Governo a sciogliere tempestivamente quei nodi problematici propedeutici alla chiusura dell'*iter* dei decreti-legge.

Il senatore ZULIANI *(L-SP-PSd'Az)*, rivolge un accorato appello al Governo, affinché siano superati i problemi di ordine finanziario che impediscono una celere approvazione del disegno di legge sulla videosorveglianza, in modo da dare sollievo a situazioni di sofferenza presenti nel Paese e legate al maltrattamento delle persone più indifese, quali i bambini e gli anziani.

Il presidente PESCO ricorda che la Commissione, in più occasioni, ha sensibilizzato il Governo sul disegno di legge in tema di videosorveglianza.

Il seguito dell'esame è sospeso.

(1084) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, ricollegandosi ai rilievi formulati dal relatore, conferma che le attività di cooperazione eventualmente discendenti dall'articolo II, paragrafo 3, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto saranno svolte solo ed esclusivamente dietro rimborso delle spese da parte del Paese; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, concorda con la riformulazione proposta dalla Commissione in merito alla configurazione dell'onere come previsione di spesa e al necessario aggiornamento della decorrenza dell'onere stesso e della copertura finanziaria.

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU)* illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui risulta che viene confermato che le attività di cooperazione eventualmente discendenti dall'articolo II, paragrafo 3, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto saranno svolte solo ed esclusivamente dietro rimborso delle spese da parte del Paese; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si

concorda con la riformulazione proposta dalla Commissione in merito alla configurazione dell'onere come previsione di spesa e al necessario aggiornamento della decorrenza dell'onere stesso e della copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.648 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1085) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, con riferimento ai rilievi sollevati dal relatore, fa presente che, in relazione ai criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, sono stati presi a riferimento i costi per tratta andata e ritorno delle compagnie aeree disponibili nei siti *internet* di ricerca voli; con riguardo all'articolo 2, paragrafo 3, lettere *b)*, *d) e)* ed *f)* dell'Accordo, conferma quanto già asserito nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, concorda con la riformulazione proposta dalla Commissione in merito alla configurazione dell'onere come previsione di spesa e al necessario aggiornamento della decorrenza dell'onere stesso e della copertura finanziaria.

Il relatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* illustra quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui risulta che in relazione ai criteri adottati per la stima delle spese di viaggio, viene specificato che sono stati presi a riferimento i costi per tratta andata e ritorno delle compagnie aeree disponibili

nei siti *internet* di ricerca voli; con riguardo all'articolo 2, paragrafo 3, lettere *b)*, *d) e)* ed *f)* dell'Accordo, viene confermato quanto già asserito nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri aggiuntivi correlati alle modalità di svolgimento della cooperazione tra le Parti; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si concorda con la riformulazione proposta dalla Commissione in merito alla configurazione dell'onere come previsione di spesa e al necessario aggiornamento della decorrenza dell'onere stesso e della copertura finanziaria, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a)*, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 2.072 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 13,20.

(1659) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore MANCA *(PD)* riepiloga gli emendamenti illustrati precedentemente alla sospensione e anche le proposte emendative fino al 2.170, precisando che per quanto di competenza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che modifica la disciplina vigente sui criteri di determinazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delle conseguenti tariffe. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti da 1.3 a 1.12, che prorogano il termine di entrata in vigore del nuovo regime sulla pubblicazione degli atti. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.31, che prevede la nomina, da parte del Procuratore della Repubblica, di un ammini-

stratore di sistema per la sorveglianza dei dati. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.56 e dagli analoghi emendamenti 2.132, 2.133, 2.134 e 2.135, laddove dispongono il conferimento delle intercettazioni negli impianti nella disponibilità della procura. Deve valutarsi la proposta 2.75, che prescrive, per l'espletamento delle perizie, l'utilizzo di particolari tecnologie informatiche. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte fino al 2.170. L'esame resta sospeso sugli emendamenti dal 2.171 alla fine.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, che contesta la tempistica di esame del provvedimento e la ristrettezza dei tempi lasciati ai senatori per l'approfondimento delle proposte emendative, evidenziando, peraltro, che il disegno di legge di conversione in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il pomeriggio di martedì 18 febbraio, il che consente a questa Commissione di poter procedere senza forzature.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* rappresenta la necessità di una programmazione ordinata dei lavori della Commissione, pur nella consapevolezza della tipicità di un esame che richiede la necessaria acquisizione dell'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE, alla luce della necessità per la Commissione giustizia di acquisire il parere sugli emendamenti da porre in votazione, ipotizza una seduta della Commissione nella serata di oggi oppure nella mattina di domani, una volta accertata la disponibilità da parte del Governo dei necessari elementi istruttori.

Il relatore MANCA *(PD)* ritiene opportuno limitarsi, nella seduta in corso, ad esaminare gli emendamenti sui quali il rappresentante del Governo è in grado di fornire i pareri e aggiornare il prosieguo dell'esame del provvedimento al pomeriggio di lunedì 17 febbraio.

Il sottosegretario CASTALDI, nel far presente di disporre dei pareri fino all'emendamento 2.24, esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sulla proposta 1.1, mentre chiede di accantonare l'esame degli emendamenti da 1.3 a 1.12, nonché le proposte 2.10, 2.12 e 2.24 non segnalate dalla Commissione.

Esprime infine avviso non ostativo sui restanti emendamenti fino al 2.24.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti da 1.1 a 2.24, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti esaminati, fatta eccezione per le proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.10, 2.12 e 2.24, su cui l'esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso su tutte le proposte da 2.25 alla fine.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il PRESIDENTE comunica che l'esame del provvedimento proseguirà in una seduta che verrà presumibilmente convocata nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 13 febbraio 2020

Plenaria

159ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'interrogativo posto dal senatore Perosino nella seduta dell'11 febbraio scorso sulla applicazione del nuovo metodo tariffario per i rifiuti approvato dalla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), il sottosegretario GUERRA chiarisce che non è intenzione del Governo presentare un emendamento al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, in esame presso la Camera, per rendere tale applicazione non vincolante.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1698) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente BAGNAI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore FENU *(M5S)*, che ricorda come il provvedimento in esame, lungi dal voler essere discriminatorio nei confronti dei lavoratori autonomi o delle partite IVA, rappresenti la naturale conseguenza di quanto previsto nella scorsa legge di bilancio e dunque testimoni la coerenza dell'attuale Governo, che si era impegnato per un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente.

Circa le soluzioni fiscali alternative prospettate da esponenti della maggioranza, esprime alcune perplessità, in quanto, per esempio, l'ipotesi di *flat tax* non risulterebbe conveniente per gli autonomi che denunciano redditi bassi o medio-bassi. Segnala peraltro che le adesioni al regime introdotto nel 2019 sono state finalizzate prevalentemente all'ottenimento, non di un vantaggio economico, ma di una maggiore semplificazione fiscale e contabile rispetto al regime ordinario, che resta comunque un obiettivo da perseguire anche per l'attuale maggioranza.

Le misure previste dal decreto, con una integrazione e un ampliamento ad altre fasce di reddito del cosiddetto «*bonus* Renzi» e una detrazione decrescente per coloro che guadagnano da 28.000 a 40.000 euro, costituiscono un primo passo del percorso verso una riforma complessiva dell'Irpef e dovrebbero favorire una ripresa delle spese al dettaglio delle classi sociali che maggiormente hanno subito le conseguenze della crisi economica. Riconosce infatti che l'attuale Irpef è divenuta, a fronte delle numerose eccezioni previste e del sistema delle detrazioni e delle deduzioni, sempre meno progressiva ed equa, favorendo una situazione di disuguaglianza sociale ingiustificata. Presuppone quindi un intervento che favorisca i ceti meno abbienti, per esempio, ampliando la *no tax area* e riducendo ulteriormente il carico fiscale sul lavoro, e chieda un maggior contributo ai redditi più alti.

Prende la parola in replica il sottosegretario GUERRA, che, anche per motivi di tempo, preferisce rinviare ad altra sede un intervento sul tema, pur rilevante, della riforma complessiva del sistema fiscale, e concentrarsi sul tema oggetto del provvedimento, le cui misure ne rappresentano comunque un importante tassello.

Ricorda quindi che un intervento di riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente era già stato previsto nella legge di bilancio e che il decreto ne rappresenta una tempestiva e rapida attuazione; esso inoltre costituisce il tentativo di rendere meno incongruente il sistema di tassazione che riguarda soprattutto le fasce con redditi più bassi e quelle cui si applicano il secondo e il terzo scaglione di Irpef.

Precisa quindi che, a parziale differenza di quanto dichiarato dal senatore Siri, solo le detrazioni per i redditi superiori ai 28.000 euro hanno carattere transitorio.

Quanto all'intervento del senatore Sciascia sul tema della complessità per il calcolo delle detrazioni spettanti, ritiene ci si debba intendere sul significato del termine semplificazione, che per il contribuente non vuole

dire semplicisticamente, come pure spesso si dichiara, riduzione del numero degli scaglioni fiscali o applicazione di una tassa piatta. Appare evidente che l'attuale sistema delle detrazioni e delle deduzioni non garantisce più, per alcune fasce di reddito la progressività e quindi l'equità, essendo presenti salti delle aliquote marginali non più inaccettabili.

Terminate le repliche, il PRESIDENTE dà conto delle audizioni che si svolgeranno nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 febbraio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE REDIGENTE

(788) ***URSO ed altri. – Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto***

(79) ***Loredana DE PETRIS. – Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico di famiglie ed imprese***

(1287) ***LANNUTTI ed altri. – Misure in materia di tutela della proprietà immobiliare sottoposta a procedura esecutiva***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 febbraio.

Il relatore BUCCARELLA *(Misto)* avverte che ritiene opportuno rinviare la predisposizione di un testo che raccolga gli elementi più rilevanti dei disegni di legge in esame all'esito delle audizioni previste, cioè dell'Associazione bancaria italiana, la Banca d'Italia e i soggetti rappresentativi delle società concessionarie degli NPL.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno valutare anche altri soggetti del sistema creditizio.

Dopo un intervento del senatore LANNUTTI *(M5S)*, la Commissione conviene di coinvolgere l'associazione delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo e quelle dei consumatori.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1149-B) ***Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore SAVIANE *(L-SP-PSd'Az)* ricorda sinteticamente l'*iter* del provvedimento presso i due rami del Parlamento e illustra l'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati, che ha riguardato l'annualità della copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE puntualizza che l'intervento normativo si è reso necessario per uno slittamento dei tempi di esame presso la Camera dei deputati non ipotizzabile nei primi giorni di ottobre, in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura al Senato. Chiarisce quindi che i tempi dell'esame si sono ampliati nell'altro ramo del Parlamento, presso il quale comunque il testo, anche se modificato, è stato approvato sempre all'unanimità.

Esprime quindi rammarico per il ritardo nell'approvazione definitiva, ma si dichiara comunque convinto che le famiglie coinvolte potranno apprezzare il lavoro svolto; d'altro canto una volta acquisiti i prescritti pareri, la Commissione concluderà l'*iter*.

In conclusione ricorda che nel corso del precedente dibattito era emersa la necessità di interpretare la vicenda di Chioggia anche come stimolo per verificare la sussistenza di altre situazioni simili nel Paese, al fine di poter intervenire tempestivamente e di evitare l'insorgere di veri e propri casi di emergenza.

Apre quindi la discussione generale.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)*, dopo aver ringraziato il relatore e i colleghi che in prima persona hanno seguito la vicenda di Chioggia, si dichiara orgoglioso del provvedimento, che ritiene capace di dare un senso all'attività parlamentare.

Ripercorre quindi per grandi linee la storia e lo sviluppo degli usi civici e dell'istituto della proprietà collettiva sulla terra e la loro incidenza su grandi parti del territorio nazionale, nonché dell'impiego dei beni demaniali, sempre più numerosi e sempre più spesso abbandonati, divenendo così anche pericolosi per la stessa collettività.

Invita poi la Commissione ad approfondire il tema che ha interessato il comune di Chioggia visto che potrebbe riguardare molti altri Comuni italiani e auspica, se necessario, un eventuale ulteriore intervento del Parlamento che possa offrire alla burocrazia statale i mezzi per risolvere problematiche simili.

La senatrice BOTTICI *(M5S)* ricorda che nel corso di una audizione i rappresentanti dell'Agenzia del demanio hanno consegnato della documentazione interessante che potrebbe facilitare un approfondimento della

materia ed aiutare a distinguere tra il caso di Chioggia e quelli che invece potrebbero rientrare in altri ambiti.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in replica il relatore SAVIANE *(L-SP-PSd'Az)*, che evidenzia la peculiarità della situazione che ha riguardato in maniera omogenea circa duecento famiglie di Chioggia. Richiama poi le vicende del comune di Rocca Pietore, in provincia di Belluno, località ricostruita dopo lo scoppio di un incendio e caratterizzata da alcune controversie tra gli abitanti, che andrebbero regolarizzate.

Il sottosegretario GUERRA rinuncia alla replica.

Il PRESIDENTE comunica che è in fase di trasmissione il parere della 5ª Commissione, mentre non è ancora pervenuto quello della 1ª Commissione, che tuttavia dovrebbe esprimersi in mattinata. Propone quindi di convocare un'ulteriore seduta per la giornata odierna, alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che, come convenuto poc'anzi, la Commissione tornerà a riunirsi oggi, giovedì 13 febbraio, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

Plenaria

160ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1149-B) ***Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni 1ª e 5ª hanno espresso un parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Avverte poi che, non essendo stati presentati emendamenti, poiché il disegno di legge è composto da un solo articolo, si procederà, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, al mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1149-B, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedì 13 febbraio 2020

Plenaria

139ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(1664) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso in data odierna dalla Commissione bilancio su alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Comunica che sono stati presentati 24 subemendamenti all'emendamento 1.1000 della relatrice *(pubblicati in allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, tali proposte emendative si intendono illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1664

(al testo del decreto-legge)

1.1000/1
SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 2) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «del sistema educativo di istruzione e formazione anche in materia di istruzione tecnica superiore» *con le seguenti*: «del sistema educativo di istruzione e formazione e per la valorizzazione della filiera professionalizzante nonché del sistema di istruzione tecnica superiore;»;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e dopo le parole: "esigenze formative;", inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti;"».

1.1000/2
SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 2), sostituire le parole:* «del sistema educativo di istruzione e formazione anche in materia di istruzione tecnica superiore» *con le seguenti:* «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore».

1.1000/3
GRANATO

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 2), sostituire le parole:* «del sistema educativo di istruzione e formazione anche in materia di istruzione tecnica superiore» *con le seguenti:* «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore».

1.1000/4

IORI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 2), sostituire le parole:* «del sistema educativo di istruzione e formazione anche in materia di istruzione tecnica superiore» *con le seguenti:* «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore».

1.1000/5

IORI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 2), dopo le parole:* «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;» *aggiungere le seguenti:* «coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca nel settore dell'istruzione;».

1.1000/6

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuato, senza oneri finanziari per lo Stato, come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'Istruzione";».

1.1000/7

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il numero 3) inserire il seguente:*

«*3-bis*) Al comma 1, capoverso "Art. 51-*bis*", nel comma 1, dopo la parola: "coreutica", inserire le seguenti: ", nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese".».

1.1000/9
IORI

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 4), dopo le parole:* «e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore,» *inserire le seguenti:* «ad eccezione degli istituti tecnici superiori;».

1.1000/10
SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 4), dopo le parole:* «e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore,» *inserire le seguenti:* «ad eccezione degli istituti tecnici superiori;».

1.1000/11
GRANATO

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 4), dopo le parole:* «e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore,» *inserire le seguenti:* «ad eccezione degli istituti tecnici superiori;».

1.1000/8
SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 4) dopo le parole:* «dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore;»*, inserire le seguenti:* «sostituire le parole: "attuazione delle norme comunitarie e internazionali" con le seguenti: "attuazione delle norme europee e internazionali",».

1.1000/12
SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, sostituire le parole: "cura dei rapporti con l'", con le seguenti: "funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'"».

1.1000/13

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuato, senza oneri finanziari per lo Stato, come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca"».

1.1000/14

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, punto 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, dopo le parole: "ed internazionale", inserire le seguenti: "valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese,"».

1.1000/15

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "cultura scientifica", aggiungere le seguenti: "congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;"».

1.1000/16

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, numero 5) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «e dopo le parole: "di cui all'articolo 51-*ter*." è aggiunto il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese."».

1.1000/17

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b)*, dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"*1-bis*. Al fine di consentire all'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), lo sviluppo delle attività di interesse del Ministero dell'università e della ricerca relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui otto appartenenti all'area terza e due all'area seconda del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - *ex* comparto Ministeri ed entro il limite massimo di spesa a regime pari a euro 550.000 annui come importo comprensivo del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio da assumere mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) nelle more del completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi di esperti della valutazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti".».

1.1000/18

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e sostituire le parole: "e la valorizzazione" con le seguenti: ", la valorizzazione e il trasferimento"».

1.1000/19

GRANATO

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, numero 3) dopo il capoverso* «3-*ter.*» *aggiungere i seguenti*:

«*3-quater.* Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'Istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni educative statali in possesso del diploma di laurea magistrale specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) le commissioni giudicatrici sono presiedute da dirigenti del Ministero dell'Istruzione che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di Università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

e) un periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

3-quinquies. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-sexies. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3-*quater*, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

1.1000/20

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, numero 4, sostituire le parole:* «30 aprile 2020» *con le seguenti:* «31 marzo 2020».

1.1000/21

SBROLLINI, FARAONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera c)*, numero 5), dopo le parole:* «al comma 6» *inserire le seguenti:* «sostituire le parole: "30 giugno 2020" *con le seguenti:* "31 maggio 2020 e,"».

1.1000/22

GRANATO

All'emendamento 1.1000, alla lettera d), numero 5), dopo il capoverso 12-ter, *aggiungere i seguenti:*

«12-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle Commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

12-*quinquies*. All'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

1.1000/23
GRANATO

All'emendamento 1.1000, alla lettera d) *numero 5, dopo il capoverso* «12-*ter*», *aggiungere il seguente:*

«12-*quater*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sostituire le parole: "entro il 2019" con le seguenti: "entro il 30 aprile 2020"».

1.1000/24
GRANATO

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*) L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 13 febbraio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 10,20

AUDIZIONE INFORMALE DELL'ANSF – AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE – SULL'INCIDENTE FERROVIARIO AVVENUTO A LODI IL 6 FEBBRAIO 2020

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Giovedì 13 febbraio 2020

Plenaria

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Prefetto di Trapani

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Tommaso Ricciardi. Ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il Prefetto RICCIARDI chiede la secretazione dell'intera audizione, per evitare interferenze con le indagini attualmente in corso.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta e dispone la secretazione dell'audizione.

Il Prefetto RICCIARDI svolge una relazione sulla situazione della criminalità organizzata nella provincia di Trapani.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i senatori ENDRIZZI *(M5S)* e Marco PELLEGRINI *(M5S)* nonché i deputati Piera AIELLO *(M5S), PAOLINI (Lega)* e Davide AIELLO *(M5S)*.

Il Prefetto RICCIARDI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Prende la parola sull'ordine dei lavori il senatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* per informare la Commissione che è sua intenzione recarsi nella provincia Barletta-Andria-Trani per esprimere la vicinanza delle Istituzioni all'indomani degli attentati che hanno colpito alcuni militari dell'Arma dei Carabinieri. Il PRESIDENTE condivide l'iniziativa e estende a tutti i commissari l'invito a prendervi parte.

La seduta termina alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 7,80